

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONELLI, FRATOIANNI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Modifiche al codice civile, in materia di disciplina dei beni comuni, nonché modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la tutela, la conservazione e la fruizione dei beni comuni del demanio marittimo naturale

Presentata il 22 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — Le coste italiane rappresentano uno degli indicatori più importanti, insieme alle aree urbane, per comprendere i processi ambientali e di gestione sostenibile che agiscono sul territorio, ma soprattutto per analizzare gli impatti che i cambiamenti climatici stanno già determinando. Si tratta infatti di aree situate al centro dell'*hotspot* climatico del Mar Mediterraneo e quindi particolarmente vulnerabili e che, in futuro, lo saranno ancor di più a causa dell'innalzamento del livello dei mari.

Sono molteplici i rapporti che pongono in evidenza il livello di pressione ambientale che le coste italiane stanno vivendo. Gli impatti degli eventi meteo-climatici estremi mappati dall'Osservatorio CittàClima di Le-

gambiente, il livello di erosione costiera tra il 2006 e il 2019 analizzato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la mappatura delle aree e dei porti inondabili entro l'anno 2100 effettuata dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il consumo di suolo nei comuni costieri tra 2006 e 2021 ricavato dai dati ISPRA, le concessioni del demanio marittimo elaborate da Legambiente su dati del Sistema informativo del demanio marittimo (SID), la situazione delle acque di balneazione rielaborate a partire dai dati e dalle immagini del Portale acque del Ministero della salute.

L'insieme di questi dati rappresenta la base per capire che ci troviamo di fronte ad

una risorsa naturale scarsa e sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, a cui si sommano i problemi dell'inaccessibilità delle spiagge dovuta a motivi di illegalità: basti pensare alla chiusura di spiagge che dovrebbero essere accessibili a tutti da parte di privati o al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Oggi è diventato sempre più difficile trovare una spiaggia libera dove prendere il sole a causa di alcuni fattori, quali la crescita delle concessioni balneari che, in base al « *Rapporto spiagge 2022* » di Legambiente, nel 2022 hanno toccato quota 12.166; l'aumento dell'erosione costiera che riguarda circa il 46 per cento delle coste sabbiose, con i tratti di litorale soggetti a erosione triplicati dal 1970; il problema dell'inquinamento delle acque che riguarda il 7,2 per cento della costa sabbiosa interdetto alla balneazione.

La scarsa trasparenza sulle concessioni balneari, i canoni per buona parte ancora irrisori, la non completezza dei dati sulle aree demaniali e soprattutto l'assenza di un regolare e affidabile censimento delle concessioni balneari e in generale di quelle sul demanio marittimo rappresentano in molti casi un pregiudizio per la fruibilità libera della spiaggia derivante dallo *status* di bene pubblico e appartenente in quanto tale al demanio, sebbene sia stata soggetta ad un provvedimento di concessione.

La libera fruibilità delle spiagge trova fondamento nell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che prevede testualmente « il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione ». Tale norma va letta in stretto collegamento con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, numero 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che statuisce testualmente come è « obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione ». E ancora il comma 254 della medesima legge n. 296 del 2006 dispone: « Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 otto-

bre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione ».

Giova poi ricordare quanto disposto, con l'ordinanza n. 2543 del 10 giugno 2015, dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, chiamata a comporre in maniera organica la dibattuta tematica inerente alla fruibilità pubblica della battigia e del mare. Il massimo giudice amministrativo testualmente ha disposto nella seguente maniera: « Il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l'esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione », precisando inoltre che « di tale principio generale costituiscono applicazione tra l'altro l'articolo 1, comma 251, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione ».

Tuttavia, la sentenza più eloquente sul tema si ha in materia penale, laddove la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15268 del 16 febbraio 2001 ha ritenuto responsabili del reato di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione alcuni condòmini che avevano nel corso degli anni eliminato attraverso la costruzione di abitazioni un'antica strada che consentiva a tutti di accedere al mare, statuendo che sul fondo gravasse una servitù collettiva pubblica, esercitata da una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli*, quali soggetti che si

trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato.

Le leggi e la giurisprudenza dicono che tale diritto è e rimane inviolabile, essendo legato alla intrinseca funzione di uso pubblico del bene comune demanio marittimo, a prescindere dalla proprietà. Con l'espressione beni comuni ci si intende genericamente riferire ad una risorsa condivisa da un gruppo di persone; gruppo che può essere ristretto o ampio. Ciò lascia intendere che nel processo evolutivo delle classiche categorie giuridiche l'alternativa pubblico-privato non vale più a designare ciò che è di tutti rispetto a ciò che appartiene solo ad alcuni. L'alternativa pubblico-privato non è più in grado di assorbire tutta la teoria dei beni, perché vi sono dei beni così intimamente connessi alle più essenziali esigenze di vita dell'uomo che si sottraggono a qualunque forma appropriativa non potendo che appartenere a tutti.

Purtroppo, nonostante il richiamato tessuto normativo e giurisprudenziale, il diritto dei cittadini di accedere alle spiagge e al mare è un tema che puntualmente si propone all'inizio di ogni stagione balneare, laddove purtroppo molte delle aree costiere italiane, soprattutto le più belle, hanno subito nei decenni un inesorabile processo di privatizzazione di fatto, con la comparsa di muri, cancelli, inferriate e barriere di ogni tipo, poste a delimitare gli spazi di arenile dati in concessione per uso turistico-ricreativo, oppure posti a ridosso di proprietà private, quali abitazioni ed alberghi.

Per questo la presente proposta di legge ha come finalità prioritaria quella di garantire il diritto alla libera e gratuita fruizione delle spiagge, in un quadro di regole certe in grado di tutelare questo fondamentale bene paesaggistico e ambientale del nostro Paese.

L'articolo 1 fissa le finalità della legge, disponendo al comma 2 che le coste e gli

arenili sono beni inalienabili dello Stato la cui gestione è concessa alle regioni, d'intesa con i comuni, che ne garantiscono la fruizione collettiva.

L'articolo 2 definisce i beni comuni del demanio marittimo naturale e fissa disposizioni puntuali in materia di conservazione e tutela di tali beni.

L'articolo 3 demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di uno o più decreti con i quali fissare le modalità di gestione dei beni comuni del demanio marittimo, secondo specifici indirizzi.

L'articolo 4 fissa i compiti delle regioni, mentre l'articolo 5 stabilisce i compiti degli enti locali.

L'articolo 6 stabilisce i compiti del concessionario, che è autorizzato ad occupare parte dello spazio concesso per installare ed esercitare le attività destinate a soddisfare le esigenze del servizio pubblico balneare, che devono comunque assicurare la piena fruizione della spiaggia e della battigia e consentire il libero e gratuito accesso di transito a tutti gli utenti.

L'articolo 7 contiene misure di sensibilizzazione e di informazione, al fine di garantire la corretta fruizione dell'ecosistema marino e costiero.

L'articolo 8 introduce modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre l'articolo 9 dispone modifiche al codice civile e al codice della navigazione, in coerenza con le disposizioni della presente proposta.

L'articolo 10, per la violazione degli obblighi introdotti dal testo normativo, rinvia alle sanzioni previste dal codice dell'ambiente, mentre l'articolo 11 prevede la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica garantisce la tutela e la salvaguardia dei beni comuni, anche a beneficio delle generazioni future.

2. Le coste e gli arenili della Repubblica costituiscono beni inalienabili dello Stato la cui gestione è attribuita alle regioni che, d'intesa con i comuni, garantiscono la loro fruizione collettiva, nel rispetto delle modalità fissate dalla legge.

3. Le disposizioni della presente legge, in quanto direttamente attuative dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 9, 42 e 117 della Costituzione, possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative a singoli tipi di beni.

Art. 2.

(Beni comuni del demanio marittimo naturale)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati beni comuni del demanio marittimo naturale gli arenili e il demanio marittimo, lacustre e fluviale, i quali sono inalienabili e inusucapibili.

2. Le disposizioni della presente legge dettano i principi fondamentali in materia di conservazione, di tutela e di gestione dei beni comuni del demanio marittimo naturale.

3. Sui beni comuni del demanio marittimo naturale:

a) è consentito l'affidamento in concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata e senza possibilità di proroghe;

b) allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime l'adeguato equilibrio tra l'esercizio della concessione e la fruizione libera, generalizzata e gratuita, una

quota non inferiore al 70 per cento della spiaggia ricompresa nel territorio di ogni comune costiero, in zone di balneazione consentita, è inderogabilmente riservata a uso pubblico e gratuito. È facoltà delle regioni e dei comuni costieri aumentare la predetta quota, a seconda delle varie tipologie costiere e degli ecosistemi territoriali;

c) è vietata la costruzione di qualsiasi nuova struttura edilizia permanente, anche se funzionale all'esercizio delle attività ivi consentite;

d) sono vietati il subingresso nella concessione e l'affidamento, anche parziale, ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione;

e) in caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nel godimento della concessione fino alla scadenza della stessa con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 46 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'estinzione della società concessionaria estingue il titolo concessorio;

f) la vendita o l'esecuzione forzata di opere o impianti installati dal concessionario per l'esercizio della concessione comportano la decadenza del titolo concessorio.

Art. 3.

(Modalità di gestione dei beni comuni del demanio marittimo naturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avvalendosi anche del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce con uno o più decreti le modalità di tutela, di salvaguardia e di gestione dei beni comuni del demanio marittimo naturale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) promuovere l'attuazione di un approccio di gestione integrata dei beni co-

muni del demanio marittimo naturale quale processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibile delle aree costiere, che tiene conto della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri;

b) diffondere le buone pratiche di gestione degli arenili e delle aree dunali;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del turismo balneare sulla salvaguardia della biodiversità.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono disciplinate altresì le modalità di gestione per:

a) la razionalizzazione dell'utilizzo degli accessi al mare limitandone l'utilizzo indiscriminato e dannoso per l'ecosistema;

b) l'individuazione, la corretta gestione e la chiusura di varchi che attraversano le dune;

c) la piantumazione di specie vegetazionali tipiche della macchia mediterranea che caratterizzano il retroduna;

d) la tutela e la gestione della vegetazione psamofila;

e) l'individuazione di aree di parcheggio non insistenti nell'*habitat* dunale;

f) il posizionamento dei cantieri temporanei per l'espletamento dei lavori di riqualificazione naturalistica e paesaggistica e la limitazione dell'utilizzo di mezzi meccanici;

g) la sistemazione di staccionate in legno a protezione del cordone dunale oggetto di una forte pressione balneare estiva;

h) la sistemazione di passaggi obbligati attraverso il cordone dunale e all'interno dei boschi di macchia mediterranea;

i) l'installazione di passerelle in legno sopraelevate e di palizzate in legno nei tratti di costa in cui la duna risulta fortemente compromessa dalle mareggiate e dal ridotto apporto di materiale dal mare;

l) il canone minimo per metro quadrato delle aree date in concessione, da aggiornare con cadenza quinquennale.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, in attuazione delle disposizioni della presente legge, con proprie leggi e regolamenti, provvedono a:

a) individuare con tempestività i beni comuni del demanio marittimo naturale al fine di garantirne la tutela e salvaguardia nonché la libera fruizione;

b) garantire che la destinazione dei beni comuni marittimi naturali sia soltanto quella di tutela e di valorizzazione del territorio, del paesaggio e, in generale, dell'ambiente, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della presente legge e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) assicurare il godimento dei beni comuni marittimi naturali alla collettività e promuoverne uno sviluppo sostenibile;

d) redigere le mappe catastali dei beni comuni marittimi naturali.

2. Le regioni devono prevedere che i piani economici, territoriali e urbanistici, di carattere regionale o locale, e tutti gli altri piani dotati degli stessi effetti non possono conferire ai beni comuni marittimi naturali una destinazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

3. Le regioni non possono destinare i beni comuni naturali marittimi a usi diversi da quelli previsti dalla presente legge.

4. Con legge regionale sono disciplinate le forme di gestione dei beni comuni marittimi naturali, entro i limiti di cui all'articolo 3 e comunque nel rispetto dei seguenti principi:

a) la legge regionale può definire le modalità di affidamento della gestione dei beni comuni marittimi naturali, che avviene dietro pagamento di un canone e nel rispetto di un disciplinare che ne regola-

menta le forme di fruizione, e fissa altresì le modalità con cui procedere a periodici controlli per valutare la conformità al disciplinare medesimo della gestione da parte del concessionario;

b) la legge regionale indica i modi e i casi in cui è disposta la revoca della concessione, a cui si deve comunque procedere ove l'attività non sia esercitata nei termini stabiliti dalla concessione o abbia conseguenze negative sulle risorse territoriali oggetto della concessione ovvero il canone diventi non adeguato al valore delle risorse oggetto della concessione ovvero quando l'impresa concessionaria sia morosa;

c) la legge regionale prevede forme e modi di partecipazione degli utenti ai processi decisionali.

5. Le regioni, sentiti i comuni, possono rilasciare concessioni sul demanio marittimo naturale a fini turistico-ricreativi, purché almeno il 70 per cento delle stesse siano di libero accesso e prive di strutture o attrezzature fisse. In ogni concessione è consentito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

6. Il valore percentuale di cui al comma 5 è determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa ed è calcolato al netto:

a) della porzione di costa utilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione;

b) di quella portuale;

c) di foci di fiumi o di torrenti o corsi d'acqua, canali alluvionali, aree a rischio di erosione, aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

7. In ogni caso una persona giuridica o persona fisica non può essere titolare nella stessa regione di più di due concessioni di beni pubblici. Nel caso in cui si accerti la titolarità, in capo a uno stesso soggetto, di più di due concessioni, si provvede con immediatezza a indire una gara per le concessioni più datate.

Art. 5.

(Compiti degli enti locali)

1. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, i comuni possono rilasciare concessioni sui beni comuni del demanio marittimo naturale esclusivamente allo scopo di sviluppare, di gestire e di conservare i beni comuni medesimi e comunque nel rispetto dei seguenti principi:

a) il concessionario è autorizzato a occupare parte dello spazio concesso in concessione, a installare le strutture ed esercitare attività destinate a soddisfare le esigenze del servizio pubblico balneare. Tali attività devono assicurare la piena fruizione della spiaggia ed essere compatibili con gli obblighi previsti dalla legge per la conservazione dei siti, dei paesaggi costieri e delle risorse biologiche terrestri e acquatiche nonché con la vocazione dei territori limitrofi;

b) nelle spiagge oggetto di concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione;

c) la durata della concessione non può superare i dodici anni. In caso di soggetti titolari di più di una concessione si provvede, entro e non oltre sessanta giorni, alla revoca dei titoli concessori, che sono sottoposti ad apposita gara pubblica;

d) ogni concessione deve garantire che almeno il 70 per cento della superficie della spiaggia deve rimanere libera da ogni attrezzatura e impianto;

e) a eccezione degli impianti sanitari pubblici e delle postazioni di sicurezza, la superficie della spiaggia oggetto di concessione deve essere libera da qualsiasi attrezzatura e impianto smontabile o trasportabile, oltre il termine, che non può comunque superare i sei mesi, definito nell'atto di concessione, prorogabile dal comune di ulteriori trenta giorni se le condizioni stagionali lo consentono.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

comuni provvedono ad aggiornare i rispettivi Piani di utilizzazione degli arenili (PUA), nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni, il presidente della regione si sostituisce al comune inadempiente.

Art. 6.

(Compiti del concessionario)

1. Il concessionario è autorizzato a occupare parte dello spazio concesso per l'installazione di strutture e per l'esercizio delle attività destinate a soddisfare le esigenze del servizio pubblico balneare.

2. Le attività di cui al comma 1 devono assicurare la piena fruizione della spiaggia e della battigia ed essere compatibili con gli obblighi previsti dalla legge per la conservazione dei siti, dei paesaggi costieri e delle risorse biologiche terrestri e marine nonché con la vocazione dei territori limitrofi.

3. Il titolare della concessione deve consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

4. Il concessionario, al termine della stagione estiva, che non può superare i sei mesi, prorogabile dal comune di ulteriori trenta giorni se le condizioni stagionali lo consentono, rimuove le attrezzature e gli impianti, a eccezione degli impianti sanitari pubblici e delle postazioni di sicurezza.

5. I canoni annui per le concessioni dei beni comuni del demanio marittimo naturale sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione a uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,

concessi per utilizzazione a uso pubblico a normale valenza turistica;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) area scoperta: euro 5,58 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,86 al metro quadrato per la categoria B;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,30 al metro quadrato per la categoria A; euro 3,10 al metro quadrato per la categoria B;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 14,45 al metro quadrato per la categoria A; euro 6,62 al metro quadrato per la categoria B.

Art. 7.

(Misure di sensibilizzazione e di informazione)

1. Al fine di garantire una corretta fruizione dell'ecosistema marino e costiero, i comuni, sentiti gli Enti parco, le capitanerie di porto e le regioni territorialmente competenti, installano, all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali, pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e *banquette*, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione e percorsi naturalistici, con la descrizione delle rispettive modalità di fruizione sostenibile.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « in attuazione » sono inserite le seguenti: « degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — (*Definizione di ambiente*)
— 1. L'ambiente, oggetto della tutela prevista dagli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dal presente decreto legislativo, si riferisce al sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici. Vi rientrano, tra gli altri: il paesaggio; l'aria; i suoni, i rumori e gli odori; i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane, i ghiacciai e le nevi perenni e non; il mare e i fondali marini; i lidi e i tratti di costa; la fauna selvatica e la flora tutta; i campi, l'agricoltura e le pratiche agricole.

2. I beni compresi nella definizione di ambiente di cui al comma 1 appartengono alla categoria dei beni comuni di cui all'articolo 812-*bis* e seguenti del codice civile »;

c) dopo l'articolo 3-*septies* è inserito il seguente:

« Art. 3-*octies*. — (*Principio di non regressione*) — 1. Nell'esercizio delle proprie potestà e competenze, le pubbliche amministrazioni rispettano il principio di non regressione, in base al quale la protezione dell'ambiente, garantita dall'ordinamento internazionale e dall'Unione europea, dalle disposizioni legislative e regolamentari nonché dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, deve essere oggetto di un costante miglioramento, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili ».

Art. 9.

(*Modifiche al codice civile e al codice della navigazione*)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 810, le parole: « le cose che » sono sostituite dalle seguenti: « le cose materiali o immateriali, le cui utilità »;

b) all'articolo 812 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « I beni mobili e immobili si distinguono in tre categorie: beni comuni, beni pubblici e beni privati »;

c) dopo l'articolo 812 sono inseriti i seguenti:

« Art. 812-bis. — (*Beni comuni*) — Sono beni comuni le cose le cui utilità sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e alla salvaguardia dell'ambiente. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati con legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono collocati fuori commercio e sono gestiti da soggetti pubblici garantendo la partecipazione della comunità secondo i limiti e le modalità fissati dalla legge. La loro circolazione è consentita nei soli casi previsti dalla legge. Con legge è coordinata la disciplina dei beni comuni con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti e interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta altresì l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio dell'azione sono definiti con legge.

Art. 812-ter. — (*Beni pubblici*) — I beni pubblici si distinguono in beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni pubblici fruttiferi.

Sono beni ad appartenenza pubblica necessaria quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono usucapibili e alienabili. Vi rientrano, tra gli altri: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti

pubblici territoriali sono titolari dell'azione inhibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti con legge.

Sono beni pubblici sociali quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti a diritti civili e sociali della persona. Non sono usucapibili. Vi rientrano, tra gli altri: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, gli istituti di istruzione e gli asili nido; le reti locali di servizio pubblico. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. La legge stabilisce le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela giurisdizionale dei beni in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti con legge.

Sono beni pubblici fruttiferi quelli che non rientrano nelle categorie indicate dal secondo e dal terzo comma. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone pubbliche con strumenti di diritto privato. L'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici.

Art. 812-*quater*. — (*Disposizioni comuni ai beni pubblici*) — I beni pubblici non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte.

Nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si deve in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale e ambientale dell'utilizzazione. La gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio.

Art. 812-*quinquies*. — (*Beni privati*) — Sono definiti beni privati i beni che non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 812-*bis* e 812-*ter* »;

d) all'articolo 839 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al regime dei beni comuni »;

e) all'articolo 879, primo comma, le parole: « appartenenti al demanio pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « che costituiscono beni pubblici »;

f) all'articolo 942:

1) al primo comma, le parole: « appartengono al demanio pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « sono beni comuni »;

2) al terzo comma, le parole: « appartenenti al demanio pubblico » sono sostituite dalle seguenti « che costituiscono beni comuni »;

g) all'articolo 945, le parole: « appartengono al demanio pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « sono beni comuni »;

h) all'articolo 946, le parole: « del demanio pubblico » sono sostituite dalle seguenti « dei beni comuni »;

i) all'articolo 1145:

1) al secondo comma, le parole: « ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « ai beni pubblici e ai beni comuni di titolarità pubblica »;

2) al terzo comma, la parola: « concessione » è sostituita dalla seguente: « attribuzione »;

l) gli articoli 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829 e 830 del codice civile sono abrogati.

2. L'articolo 47 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Art. 47. — (*Decadenza della concessione*) — L'amministrazione dichiara la decadenza della concessione in caso di accertamento delle seguenti violazioni:.

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo o difforme uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata data la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti;

g) per realizzazione di opere edilizie abusive.

Nel caso in cui accerti una delle violazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma, l'amministrazione può accordare una proroga.

La decadenza va comunicata entro trenta giorni dalla constatazione delle violazioni, termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute ».

3. Gli articoli 36, 45-*bis*, 46, primo e secondo comma, del codice della navigazione e l'articolo 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte sesta e sesta-*bis* del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0092390